



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 2.03.2023 con la quale la Provincia di Grosseto ha autorizzato, nel rispetto del regolamento di gara, della tabella di marcia e della rappresentazione grafica del percorso interessato, lo svolgimento della gara ciclistica internazionale per professionisti su strada, denominata **"58^ TIRRENO ADRIATICO"** in programma dal 6 al 12 marzo 2023, divisa in 7 tappe, organizzata dalla "RCS Sport SPA";

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa – per la **"II tappa CAMAIORE – FOLLONICA"** in programma il 7 marzo - tratti di strada ricadenti nei Comuni di Vecchiano, San Giuliano Terme, Fauglia, Pisa, Castellina Marittima, Riparbella, Montecatini Val di Cecina, Guardistallo, Monteverdi Marittimo e Santa Luce;

CONSIDERATO che la Provincia di Pisa ha acquisito i nulla osta da parte dei Comuni interessati al passaggio della carovana ciclistica ed ha espresso, con nota del 21.02.2023, il proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione in parola;

VISTO l'esito del sopralluogo del percorso di gara, eseguito in data 4.02.2022, dalla Sezione Polizia Stradale di Pisa, dal quale risulta che il piano stradale dell'intero tracciato della 2^ tappa della manifestazione in argomento risulta in "buono stato";

TENUTO CONTO degli esiti del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi il giorno 24 febbraio 2023 presso la Prefettura di Pisa;

VISTA la circolare ministeriale prot.n.300/A/10164/19/116/1/1 datata 27/11/2019 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il decreto prefettizio n. 53168/2019 del 9/12/2019 con il quale il Prefetto di Pisa ha conferito al Viceprefetto Aggiunto dr.ssa Alessandra PETRONELLI la titolarità dell'Area III "Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio" che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti la suddetta Area, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 19/5/2000 n. 139 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2005;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione, nell'ambito di questa Provincia, secondo le seguenti modalità: **chiusura della strada a partire da 30 minuti prima del passaggio della corsa alla media più veloce, per il giorno 7 marzo 2023**, per i percorsi della competizione sopraindicata **interessanti la Provincia di Pisa** e secondo gli orari della tabella dei tempi allegata che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso è disposto il divieto di sosta e la rimozione su entrambi i lati della carreggiata.



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “*inizio gara ciclistica*” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “*fine gara ciclistica*”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione della circolazione, inoltre:

- ◆ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza in relazione a specifiche, urgenti e indifferibili esigenze;

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, data del protocollo

Il Dirigente Area III
Viceprefetto Aggiunto
Petronelli



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

Alle PREFETTURE DI

Alla Polizia Provinciale

Alla Questura di

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di

Alla Sezione Polizia Stradale di

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

GROSSETO, LIVORNO E LUCCA

PISA

PISA

PISA

PISA

VECCHIANO

SAN GIULIANO TERME

FAUGLIA

PISA

CASTELLINA MARITTIMA

RIPARBELLA

MONTECATINI VAL DI CECINA

GUARDISTALLO

MONTEVERDI MARITTIMO

SANTA LUCE

Ad Autolinee Toscane [S.p.A.](mailto:autolineetoscane@pec.it)

Al servizio 118

All'Ufficio Informatica sede

[Alla RCS Sport Spa](mailto:ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it)

autolineetoscane@pec.it

direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it

informatica.pref_pisa@interno.it

ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it